

**TABELLA RICOGNITIVA DELLE NORME PIU' SIGNIFICATIVE
PER PERSONE CON DISABILITÀ, LORO FAMILIARI ED ENTI DEL TERZO SETTORE
AFFERENTI AL MONDO DELLA DISABILITÀ CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
PER ANNO 2021**

A cura dell'avv. Gianfranco de Robertis

Unità di Crisi COVID-19 Anffas Nazionale

PREMESSA

Alcuni giorni fa è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 sul quale mai come quest'anno ci sarà grandissima attenzione; infatti, l'esperienza assolutamente nuova ed imprevedibile che abbiamo e stiamo vivendo per la pandemia in atto ha messo a dura prova un sistema Paese che ha mostrato alcune gravi lacune nella sua organizzazione e nella sua capacità di rendersi flessibile, specie nel supporto alle persone più fragili, tra cui le persone con disabilità e le loro famiglie, che si sono viste di colpo venir meno (per sospensione dei servizi semiresidenziali, per rimodulazione dei trasporti sociali e scolastici, ecc.) quei sostegni su cui si erano assolutamente ancorati i loro momenti di vita. Che dire poi quando proprio il familiare di riferimento di una persona con disabilità è stato posto in isolamento o quarantena o addirittura è stato ospedalizzato per COVID?

Abbiamo tutti capito che le risposte di tipo "prestazionistico", neppure a volte variegata, ai bisogni delle persone rischiano di implodere, in assenza invece di un approccio olistico che guardi alla persona nel suo insieme e con essa e per essa strutturi un più ampio coordinamento di vari interventi compositi e tra loro interdipendenti che possano quindi, volta per volta, tra loro rimodularsi e rendersi flessibili.

E' quanto Anffas in questi anni ha tentato, a volte riuscendoci, di far comprendere: passare da singoli servizi o prestazioni, pur erogate in maniera massiccia (in rari casi) ad un progetto individuale di vita; rendere consapevoli le amministrazioni pubbliche che si debba operare non per standardizzazioni, ma valorizzando, volta per volta, contesti, risorse umane e professionali del momento. Il Terzo Settore ha dimostrato di saper repentinamente, nel giro di pochi giorni, ripensare se stesso, mettersi in ascolto delle richieste della gente (tutta) e reinventarsi interventi concreti, diretti, immediati. E' questo un modello che vorremmo fosse valorizzato in una legge che si appresta con allocazioni di risorse importante a dare chiari indirizzi per come impostare il lavoro di tutti (Pubbliche Amministrazioni, privati, enti del terzo settore, cittadini, professionisti) e renderlo effettivamente proficuo.

Per esempio, Anffas ritiene importante che si sia tornati a pensare ad interventi "legislativi" (quindi di sistema) per la valorizzazione dei caregiver familiari, evitando quindi che il tutto si traduca in un semplice ristoro (per giunta assolutamente insignificante) a pioggia per chi si prende cura e carico di un proprio congiunto con disabilità, creando invece attorno allo stesso un vero e proprio sistema di supporto che valorizzi tale relazione ed eviti quindi che lo stesso, dedicandosi a tale attività, a sua volta annienti la propria vita e anche il proprio percorso lavorativo, restando isolato ed emarginato insieme alla persona che assiste con privazione anche della possibilità di produrre reddito e di curare altri aspetti familiari.

Occorre un sistema che non “scarichi” sul caregiver e quindi su un’unica figura tutta l’attività di cura, ma che tale figura sia supportata all’interno di una chiara presa in carico pubblica che sostenga le scelte della persona con disabilità e del suo caregiver.

Come vedete, quindi, anche solo un diverso utilizzo dello stesso Fondo porta a dare un quadro di prospettiva completamente diverso ed è per questo che Anffas ha voluto commentare alcuni passaggi ritenuti più significativi per le persone con disabilità, le loro famiglie, ma anche gli enti del terzo settore che accompagnano le persone e le comunità; quegli Enti che rischiano di sparire in certi territori avviluppati da una burocrazia sempre maggiore (neppure giustificata, magari lo fosse, dall’esigenza di garantire protocolli di sicurezza idonei).

La formula che abbiamo voluto usare è quella che è risultata molto apprezzata per tutta una serie di provvedimenti che, come Anffas, abbiamo voluto nel corso del 2020 commentare: Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio, ecc. Abbiamo quindi riproposto stralci di articoli del disegno di legge e provato immediatamente sotto a fare un’analisi ragionata rispetto all’impatto che tali misure potrebbero avere. In fondo al documento abbiamo altresì riportato i Fondi maggiormente più significativi per le persone con disabilità e per chi se ne prende cura e le supporta, visto che questi non avevano una disciplina specifica nell’articolato normativo, ma risultano dalle Tabelle di spesa dei singoli Ministeri cui afferiscono le varie materie di intervento.


L’auspicio è che da tale analisi giungano nelle prossime ore spunti per eventuali proposte migliorative che possono (come accaduto per i precedenti atti) portare alla proposta di alcuni emendamenti da far conoscere e quindi far presentare alle varie forze politiche.

Come Anffas saremmo attenti a quanto potrà essere suggerito sia dalla nostra base associativa che dai terzi, ricordando che tra l’altro nel corso del 2020 Anffas ha strutturato una propria Unità di Crisi composta da vari esperti del nostro mondo per mettere al servizio di tutti i saperi associativi e la capacità propositiva che muove Anffas da oltre 60 anni.

Buona lettura con l’auspicio di spunti utili per il futuro importante della nostra cara Italia!

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas



<p>ARTICOLO 2 COMMI 1 – 2 – 6 (Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico)</p>	<p>1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.</p> <p>2. Al fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. (..OMISSIS..)</p> <p>6. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate di cui al comma 3 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Con la legge di bilancio 2020 (art. 1 c.339 Legge n. 160/2019) era stato istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1 miliardo e 44 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 miliardo e 244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia con il riordino e sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli (anche assorbendo in tale fondo per esempio il bonus asilo nido). Al tempo stesso con tale Fondo si dovrebbe provvedere altresì a finanziare (secondo il Disegno di legge n. 1892 in discussione in Senato, dopo l'approvazione alla Camera nel luglio scorso), il c.d. "assegno unico e universale per figli a carico", consistente in sostituzione delle attuali agevolazioni fiscali (detrazioni per figli a carico, assegni familiari cc.), in un assegno mensile per ciascun figlio a carico minore o infraventunenne frequentante un corso scolastico, di formazione professionale o universitario ovvero ancora con disabilità (in questo caso indipendentemente dall'età, così come ottenuto da Anffas durante i lavori parlamentari alla Camera). Ma relativamente al solo bonus bebè (assegno di natalità) ancora per l'anno 2021 occorre considerare quanto previsto nel successivo articolo 65.</p> <p>Orbene secondo il comma 6 dell'articolo 2, il Fondo per l'assegno unico è incrementato per l'anno 2021 di 3 miliardi e 12,1 milioni di euro, giungendo in totale alla somma di 4 miliardi e 66,1 milioni di euro.</p> <p>Ma al tempo stesso si dà atto dell'istituzione di un'ulteriore quota che varierà tra i 5 miliardi ed i 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'assegno universale e servizi per la famiglia, a fronte della previsione di risorse complessive derivanti da interventi in materia di riforma fiscale per 8 miliardi per l'anno 2022 e 7 miliardi a</p>

	<p>decorrere dal 2023.</p> <p>N.B. Nel testo approvato alla Camera dei Deputati sull' "assegno unico e universale" è stata accolta anche l'altra richiesta di Anffas secondo la quale tale contributo, tra l'altro, maggiorato per i figli con disabilità, non sia considerato per la richiesta e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previste da altre norme in favore di figli con disabilità.</p>
--	---

<p>ARTICOLO 10 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stato territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; d) arte, attività e beni culturali. 3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. 4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in
--	---

	applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.
NOTE ANFFAS	<p>Si prevede che a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 sia escluso dalla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRES <u>il 50% degli utili percepiti dagli enti no profit</u>.</p> <p>Tale agevolazioni fiscali può essere fruita dagli enti che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, tra i quali "medicina riabilitativa"; "patologia e disturbi psichici e mentali"; "volontariato, filantropia e beneficenza"; "diritti civili". Ma il risparmio di imposta deve essere utilizzato a finanziare le attività di interesse di cui appunto al comma 2, <i>"accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente"</i>.</p>

<p>ARTICOLO 54 COMMI 2-3-4-5-7-8-9-10- 11-12-13-14-15</p> <p>(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)</p>	<p>2. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.</p> <p>3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono</p>
---	---

spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. I Fondi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo, ovvero per un'adunata massima di dodici settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

9. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

11. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, si riassume a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

12. Fino alla stessa data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

13. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti Cassa integrazione salariale operai agricoli. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

15. All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a

	valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
NOTE ANFFAS	<p>Dal 1 gennaio al 31 marzo 2021 si potrà usufruire di altre 12 settimane di integrazione salariale o di cassa integrazione in deroga, ossia delle misure previste sin dal “Cura Italia” (articoli 19 e 22 del DL n. 18/2020) di più diretto interesse di enti no profit che erogano servizi alla persona</p> <p>Ricordiamo che nel susseguirsi dei vari provvedimenti legislativi le iniziali 9 settimane erano state portate a 18 da fruire entro il 31 ottobre 2020 e che poi nel decreto Agosto erano state previste altre settimane, per giungere infine al riconoscimento nel DL 137/2020 di altre 6 settimane da fruire tra il 16.11.2020 ed il 31.01.2021.</p> <p>Gli eventuali periodi riconosciute per gennaio 2021 in virtù del precedente DL 137/2020 concorrono, ove autorizzati, al raggiungimento delle nuove 12 settimane.</p> <p>Anche in questo caso il datore di lavoro può scegliere che le prestazioni siano pagate dall’Inps direttamente ai lavoratori, ma in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari entro il 30 gennaio 2020 o entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore è collocato in integrazione salariale o si è avuto il provvedimento di concessione se ulteriormente successivo (per es. se il datore di lavoro pone il lavoratore in integrazione salariale a partire dal 01.02.2021, le comunicazioni all’Inps dovranno essere fatte entro il 31.03.2021 ovvero entro altra ulteriore data se il provvedimento di accoglimento è stato successivo al 01.02.2021). Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Occorre comunque ricordare che i fondi complessivi per tali integrazioni salariali sono limitati e quindi si potrebbe correre il rischio di non fruire di tali benefici straordinari per il covid-19, potendo comunque attingere agli ammortizzatori sociali ordinari, già previsti dalla Legge n. 148/2015</p> <p>N.B. Nel caso di fondi bilaterali alternativi (artigiani, ecc.) le dodici settimane possono essere fruite dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2021.</p> <p>Se invece i datori di lavoro non richiedono i benefici di cui sopra possono invece usufruire <u>dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico</u> già riconosciuto dall'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, <u>per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021</u>, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, <i>“nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti</i></p>

	<p><i>all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile” e sempre che la Commissione Europea autorizzi ciò.</i></p> <p>L'articolo prevede altresì la sospensione dei licenziamenti collettivi ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, tranne se non sia cessata l'attività o si abbia fallimento senza esercizio provvisorio.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 58 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)</p>	<p>1. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n.205, è stabilita in cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>La norma indicata ha istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad associazioni che svolgono assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a bambini con patologie oncologiche e loro famiglie. Oggi il fondo viene stabilizzato a 5 milioni di euro annui.</p>

<p>ARTICOLO 59 (Fondo caregiver)</p>	<p>1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Occorre innanzitutto ricostruire l'anno sa questione del Fondo caregiver, per poi fare alcune considerazioni alla relativa norma presente nel disegno di legge di bilancio.</p> <p>1. La legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2018) aveva previsto, nell'articolo 1 comma 254, l'istituzione del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per permettere quindi di creare una copertura finanziaria per “interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare”;</p> <p>2. La medesima legge, nel successivo comma 255, aveva altresì fornito, ai fini dell'individuazione dei beneficiari degli interventi legislativi sopra detti, una prima definizione legislativa di caregiver familiare (tutt'oggi ancora in vigore) ricollegando lo stesso alla “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra</p>

persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”

3. Però, il decreto legge n. 86/2018, convertito in Legge n. 97/2018 (e contenente il riordino delle competenze di alcuni Ministeri e di interventi in tema di famiglia e disabilità), nel trasferire la gestione del Fondo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diversamente finalizzato le risorse del ridotto Fondo, prevedendo che queste siano fossero destinate ad “interventi” in favore dei caregiver, elidendo dalla precedente legge n. 205/2017 il riferimento al fatto che tali interventi dovessero essere “legislativi” e quindi volti a dare una compiuta e stabile disciplina alla materia, fornendo tra l’altro un quadro di interventi di base statale e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

4. Viceversa, con il decreto n. 86/2018, si è stabilito che le risorse del Fondo siano ripartite tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata

5. Nel frattempo, la legge n. 145/2018 (c.d. legge di bilancio per l’anno 2019) ha stabilito nell’art. 1, comma 483, l’incremento di 5 milioni di euro del Fondo sopra detto per ciascun anno del triennio 2019-2021, precisando, nel successivo comma 484, che le somme non utilizzate nel singolo esercizio finanziario sono comunque state riassegnate al medesimo Fondo

6. Fino ad oggi non sono stati utilizzati quindi ben 70 milioni di euro (20 milioni del 2018, 25 milioni del 2019 e 25 milioni del 2020), né per attivare gli interventi “legislativi” precedentemente previsti, né per attivare “degli interventi secondo distribuzione regionale, ma il 16 ottobre 2020, in sede di Conferenza Unificata, è stato espresso il parere favorevole sul decreto di riparto di 68.314.662,00 euro del "Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" tra le Regioni che dovranno utilizzarlo per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, secondo i seguenti criteri e priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre

	<p>2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione[1]; - a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. <p>Tale quadro porta quindi a considerare che si era scelto in questi ultimi mesi, pur comprensibilmente in un certo qual modo, di allocare subito alle regioni le risorse accumulate fino ad oggi per dare risposte alla situazione emergenziale, ma il timore di Anffas è che le Regioni, ricevute tali somme, le utilizzino ripartendole il tutto tra i vari beneficiari senza invece attivare seri percorsi di presa in carico, col rischio quindi che le risorse, se non inquadrate all'interno di un più ampio sistema di interventi per quella data persona e per quel dato caregiver o per un certo territorio, risultino un "contentino" polverizzato tra svariate decine di migliaia di persone che esaurisca la sua efficacia nel giro di poche settimane.</p> <p>La novità è che nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 si parla di nuovo di Fondo caregiver per "interventi legislativi" mettendo 25 milioni per l'anno 2021, 25 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023. Sicuramente però occorrerà un fondo di ben altre dimensioni visto che si pensano interventi statali che per Anffas non possono non partire da una serie tutela previdenziale ed assicurativa per i caregiver.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 61 (Proroga Ape sociale)</p>	<p>All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Al comma 179, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;</p> <p>b) Al comma 186 le parole: "323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 ed i 6,5 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026".</p> <p>2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Viene mantenuta anche per l'anno 2021 l'APE (Anticipazione Pensionistica) SOCIALE, ossia la possibilità di ricevere a partire dal compimento del 63° anno di età un'indennità a carico dello Stato fino al raggiungimento dell'età per la</p>

	<p>pensione di vecchiaia. L'indennità, pari all'importo della pensione che sarebbe spettata al momento in cui si presenta la domanda nel limite massimo di 1.5000 euro, spetta a chi ha contributi per almeno 30 anni ed è invalido civile al 74% o assiste, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,</p>
<p>ARTICOLO 65 (Assegno di natalità)</p>	<p>1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlionato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Come messo in evidenza nel commento all'articolo 2, per gli anni 2021 e 2022 (nelle more dell'adozione della specifica legge sull' "assegno unico", entro cui sarà riassorbito) permane l'assegno di natalità finanziato con somme corrispondentemente stralciate dal Fondo per l' "assegno universale e servizi alla famiglia" (per un importo di euro 340 milioni per il 2021 e 400 milioni per il 2022).</p> <p>Si ricorda che</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

	<ul style="list-style-type: none"> - se l' ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo); - qualora l' ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
--	---

ARTICOLO 66 (Congedo di paternità)	<p>1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e a settegiorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;</p> <p>c) Al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come anche rifinanziata dalla presente legge.</p>
NOTE ANFFAS	<p>Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, anche per il 2021 si prevede l'obbligo del padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per sette giorni anche non continuativi e il diritto a poter fruire di un ulteriore congedo facoltativo previo accordo con la madre. Per la fruizione di tali giornate di congedo il padre deve preavvisare almeno 15 giorni prima il datore di lavoro; è prevista un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione</p>

ARTICOLO 67 (Supporto all'Osservatorio nazionale sulla	<p>1 Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica.</p>
---	---

condizione delle persone con disabilità)	<p>2. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo per ciascun anno, pari a 700.000 euro onnicomprensivi, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
NOTE ANFFAS	<p>L'Italia ha ratificato con Legge n. 18/2009 la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità; nella medesima legge ha previsto l'istituzione di un <u>Osservatorio promuovesse l'attuazione dei principi della Convenzione Onu nel nostro Paese</u>, anche predisponendo un Piano Biennale di azione governativa per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e curasse anche la raccolta di dati statistici per illustrare la condizione delle persone con disabilità.</p> <p>Al tempo stesso con DPCM del 21.10.2019 è stato istituito <u>presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità</u> che cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia; <u>cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</u>; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità.</p> <p>La Segreteria Tecnica dell'Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità che supporta l'Ufficio stesso e l'Osservatorio può avvalersi fino ad un massimo di 10 esperti per un importo per ciascun anno non superiore a 700.000 euro onnicomprensivi.</p>

ARTICOLO 68 (Reddito di cittadinanza)	<p>1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per</p>
--	---

	l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
NOTE ANFFAS	La legge istitutiva del reddito di cittadinanza aveva previsto che per l'anno 2021 ci fosse una spesa di 7 miliardi e 391 milioni di euro e per l'anno 2022 ci fosse una spesa di 7 miliardi e 245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La norma oggi prevede un incremento di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021 (arrivando così a 7 miliardi e 593,3 milioni di euro) ed un incremento di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022 (arrivando così a 8 miliardi e 67 milioni di euro).

ARTICOLO 70 (Rifinanziamento del Fondo indigenti)	1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
NOTE ANFFAS	E' il fondo costituito nel 2012 per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Tale Fondo ha visto nel corso del 2020 un intervento straordinario aggiuntivo per 300 milioni di euro (tra Cura Italia e Decreto Rilancio). In legge di bilancio si prevedono 40 milioni di euro aggiuntivi rispetto al Fondo ordinario per l'anno 2021.

<u>ARTICOLO 78 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)</u>	<p>1. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare di euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021 per l'adeguamento dei ratei futuri.</p> <p>2. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 1, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro</p>
--	--

	71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
COMMENTO ANFFAS	<p>Norma volta ad allocare maggiori risorse per il riconoscimento amministrativo (evitando giudizi) della rivalutazione dell'indennizzo dovuto alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide anche nella sua componente di indennità integrativa speciale (doverosa in base ad una decisione della Corte Costituzionale del 2011, a cui però l'Amministrazione non aveva dato seguito)</p> <p>Al tempo stesso si vanno a stabilire maggiori risorse anche per il riconoscimento dell'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 (conformemente a quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019)</p> <p>N.B. Rimane ferma la previsione di cui al successivo articolo 153 in cui si crea una dotazione di 50 milioni di euro per compartecipazione statale agli indennizzi pagati dalle regioni per i danni derivanti da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, di competenza regionale dal 1998.</p>

ARTICOLO80 (Fondo sanità e vaccini)	<p>1. Per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.</p> <p>2. Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.</p>
NOTE ANFFAS	Non si comprende quanta popolazione possa coprire la somma stanziata. Soprattutto occorre prevedere la priorità nell'accesso ai vaccini ed ai farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 alle persone residenti in strutture e ai loro operatori, vista la più alta probabilità di contatto e di contagio.

ARTICOLO87 (Misure per l'innovazione didattica)	1. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere dall'anno
--	--

e digitale nelle scuole)	<p>2021.</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.</p>
COMMENTO ANFFAS	<p>Gli animatori digitali presenti in ciascuna istituzione scolastica hanno il compito di curare il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza, organizzando attività e laboratori, individuando soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare nel proprio istituto, e lavorando per la diffusione di una cultura digitale condivisa. Per favorire il lavoro di tale figure viene previsto un incremento dell'attuale Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (dal 2016 di circa 30 milioni di euro) per euro 8.184.000 a decorrere dal 2021.</p> <p>Nel Decreto Rilancio di maggio 2020 era stata prevista una spesa per l'anno 2020 pari a 10 milioni di euro per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza. Adesso per l'anno 2021 è autorizzata l'ulteriore spesa di 12 milioni di euro.</p>

<p>ARTICOLO 108 (Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)</p>	<p>1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel comma 4, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse; 3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; <p>b) all'articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"3. L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e
---	---

di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento dicorrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e deitesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica reseda associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e deitesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bare esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sianoriconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

	<p>d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p> <p>5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.</p> <p>6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Per gli enti no profit si considerano commerciali e quindi assoggettabili ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole; 2) fatte ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. <p>Fino ad oggi però erano escluse dalla commercialità ai fini dell'assoggettabilità IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cessioni e le prestazioni SUB. 2) che comunque erano effettuate in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. - le cessioni a titolo oneroso delle pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati. <p>Con il disegno di legge di bilancio si prevede che l'esenzione per cessione di beni e le prestazioni dei servizi applica a</p>

	<p>condizione che le associazioni interessate aprano in sostanza una partita Iva abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti:</p> <p>a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile (rinvio a nostro parere errato), sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile (rinvio a nostro parere errato) e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)</p>	<p>1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dimitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID- 19, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021</p>
--	---

	<p>e 25 milioni di euro per l'anno 2022. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera c), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 25.000 euro";</p> <p>b) alla lettera d), le parole: "non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 25.000 euro"</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>E' riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili (25 milioni per il 2021 e 25 milioni per il 2022) per i cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:</p> <p>a) studenti universitari fuori sede;</p> <p>b) persone con disabilità grave in possesso della certificazione ex art. 3 c.3 Legge n. 104/1992;</p> <p>c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;</p> <p>d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.</p>

<p>ARTICOLO 146 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)</p>	<p>1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Per evitare i disservizi sul trasporto scolastico che continuano ad imperversare dall'inizio dell'anno si istituisce uno</p>

	<p>specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per il trasporto scolastico. Si ricorda che col Decreto Agosto era già stata autorizzata una spese di altri 150 milioni di euro aggiuntivi per il trasporto scolastico degli ultimi mesi dell'anno 2020</p>
--	---

<p>ARTICOLO 147 COMMI 1 – 2 (Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)</p>	<p>1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, ed i 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.</p> <p>2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>“d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli</p>
---	---

	<p>obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo disolidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Il Fondo di solidarietà comunale serve a finanziare i comuni anche con finalità di perequazione ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.</p> <p>La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.</p> <p>Nella legge di bilancio per il 2020, il Fondo presentava una dotazione pari a 6.546,3 milioni per il 2020, 6.646,3 milioni per il 2021 e 6.746,3 milioni per il 2022; oggi si prevede per lo sviluppo ed ampliamento dei servizi sociali comunali un <u>incremento di 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030</u></p>

<p><u>ARTICOLO 152</u> <u>(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)</u></p>	<p>1. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai</p>
--	---

	sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
NOTE ANFFAS	Vengono stanziati 200 milioni di euro per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, incluso quello per gli studenti, da utilizzare per i casi in cui il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto prima del COVID-19 fosse oggi superiore a quello oggi ammesso.

ARTICOLO 153 (Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)	1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito fra le regioni interessate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
NOTE ANFFAS	Si prevede un concorso statale agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi per danni da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie con una dotazione di 50 milioni di euro. N.B. Rimane fermo quanto stabilito al precedente articolo 78 sulla dotazione per adeguare gli indennizzi ed allargare il riconoscimento dei medesimi anche ai danneggiati da talidomide nati negli anni 1958 e 1966.

ARTICOLO 165 COMMI 1-2-3-4 (Disposizioni in materia di personale scolastico)	1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente: "366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 62,76 milioni nell'anno 2021, 321,34 milioni nell'anno 2022, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029.
---	--

	<p>La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.</p> <p>3. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.</p> <p>4. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della legge medesima, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 erogate in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</p>
<p>NOTE ANFFAS</p>	<p>Un articolo importantissimo che contiene molte azioni mirate a sostenere e far attuare il vero cambiamento di paradigma per l'inclusione scolastica, accompagnando quindi la riforma della disciplina in favore degli alunni con disabilità con il Decreto Legislativo n. 66/2017, in primis, e gli altri decreti attuati della riforma "La Buona Scuola". Innanzitutto si stabilisce che l'organico del potenziamento che ciascuna scuola ha a disposizione (per meglio modulare</p>

	<p>attività di potenziamento delle competenze degli alunni, modalità di inclusione scolastica, ecc.) venga incrementato e che comunque si dia un maggior peso agli insegnanti con specializzazione sul sostegno, garantendone in tale organico 5.000 in più per il prossimo anno scolastico 2021/2022, 11.000 in più per l'a.s. 2022/2023 e poi 9.000 in più a partire dall'a.s. 2023/2024. In totale per l'incremento dell'intero organico del potenziamento (incluso dei docenti di sostegno afferente a questo) si stanziavano le seguenti somme: 62,76 milioni per l'anno 2021, 321,34 milioni per il 2022, 699,43 per l'anno 2023, 916,36 milioni per il 2024 e il 2025, 924,03 milioni per il 2026, 956,28 milioni per l'anno 2027, 1 miliardo e 3,988 milioni per il 2028, 1 miliardo e 31,52 milioni per l'anno 2029.</p> <p>Altra novità è lo stanziamento di 10 milioni di euro per curare la formazione in servizio <u>obbligatoria</u> per i docenti curricolari che abbiano in classe alunni con disabilità sui temi dell'inclusione scolastica e sulla corresponsabilità. Si stabilisce una formazione non inferiore a 25 ore, presumibilmente da svolgere e nelle prime due settimane di settembre prima di prendere in carico la classe in cui frequenta l'alunno con disabilità.</p> <p>Altri 10 milioni di euro sono stanziati per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità; in tale spesa è prevista anche l'acquisizione di servizi necessari per il miglior utilizzo delle attrezzature e dei sussidi stessi.</p> <p>N.B. Si chiarisce in ogni caso che tutti gli interventi per insegnanti di sostegno e assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione spettano solo per gli alunni con disabilità e non già per quelli con Disturbi Specifici per l'Apprendimento (DSA), che accedono invece alle specifiche misure di cui alla Legge n. 170/2010.</p>
--	--

<p>ARTICOLO 183 (Medici INPS)</p>	<p>1. Al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigentifacoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022</p> <p>2. L'Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero</p>
---	---

	<p>dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giornidall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo egli oneri da sostenere a regime.</p>
COMMENTO ANFFAS	<p>Si prevede l'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Inps di 189 medici per l'attività medico legale in materia di invalidità civile e previdenziale.</p>

<p>ARTICOLO 195 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)</p>	<p>1. Nell'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal1° gennaio al 30 giugno 2021".</p> <p>2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30giugno 2021.</p> <p>3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.</p>
NOTE ANFFAS	<p>Il credito di imposta del 60% delle spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, anche da parte di associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore, per un massimo di 80.000 euro (anche cumulabilecon altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti) è utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte, contributi Inps, somme verso lo Stato Regioni o Enti previdenziali) tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2021. L'originario articolo 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) prevedeva invece che tali compensazioni si potessero fare per tutto il 2021 e che l'autorizzazione di pesa fosse inizialmente per 2 miliardi, mentre ora diventa di 1 solo miliardo. Quindi gli enti devono fare attenzione a questa modifica.</p>

ALTRI FONDI DI INTERESSE PER LA DISABILITÀ COME DESUMIBILI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DDL BILANCIO NEGLI STATI PREVISIONALI DEI VARI MINSITERI

FONDO	2021	2022	2023
Reddito di cittadinanza	7.587.300.000	7.719.600.000	7.720.000.000
Lotta contro la povertà	650.000.000	650.000.000	650.000.000
Non Autosufficienza	668.900.000	667.000.000	665.300.000
Disabilità e Non Autosufficienza ⁺	200.000.000	300.000.000	300.000.000
Dopo di Noi	76.100.000	76.100.000	76.100.000
Inclusione lavorativa (Legge n. 68/1999)	71.915.742	76.915.742	76.915.742
Caregiver	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Politiche Sociali	393.958.592	393.958.592	393.958.592
Contributo alle scuole paritarie per l'accoglienza di alunni con disabilità	32.200.000	32.200.000	32.200.000

*e' un fondo creato per interventi di razionalizzazione della normativa e promozione dei diritti delle persone con disabilità (che dovrebbe semmai sostenere l'avvio di un Codice per la disabilità)